



**Ministero
dell'Economia e delle Finanze**

Roma, **25 FEB. 2005**

**DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL
TESORO**
Direzione Centrale degli Uffici Locali
e dei Servizi del Tesoro

- Ai Dipartimenti Provinciali del
Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Direzioni Provinciali dei Servizi Vari
Loro Sedi
- Al Servizio Centrale per il Sistema
Informativo Integrato
Piazza Dalmazia, 1
Roma
- Al Centro Elaborazione e Servizi del
Sistema Informativo Integrato
Latina
- All'Ufficio di coordinamento attività
ispettive
Sede
- Ai Dirigenti con funzioni di Direttore
di Ufficio
Loro sedi

Uff. V
Prot. n. 50580

OGGETTO: Art.42, comma 5, del d.lgs. 26-3-2001, n.151 – Congedo parentale per assistenza a
soggetti portatori di handicap.

Nella presente circolare si descrivono le caratteristiche dell'istituto in oggetto che interessano l'attività delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, anche alla luce delle circolari n.2 del 10-1-2002 e n.31 del 12-5-2004 e delle informative n.22 del 25-10-2002 e n.30 del 21-7-2003, emanate dall'INPDAP, alle quali si rimanda per più dettagliate informazioni.

L'art.4, comma 4-bis, della legge 8 marzo 2000, n.53, introdotto dall'art.80 della legge 23 dicembre 2000, n.388, riprodotto dal quinto comma dell'art.42 del d.lgs. 26-3-2001, n.151, come modificato dall'art.3, comma 106, della legge 24-12-2003, n.350, stabilisce che la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, di cui all'art.3, comma 3, della legge n.104/1992, accertata dalle commissioni mediche operanti nell'ambito delle A.S.L, ai sensi dell'art.4, comma 1, del decreto in discorso e che abbiano titolo, per l'assistenza al figlio, ai benefici di cui all'art.33, comma 1, del decreto stesso e ai permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n.104/1992, hanno diritto al congedo per gravi e documentati motivi familiari, di cui al comma 2 dell'art.4 della legge 8 marzo 2000, n.53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Del congedo possono usufruire, alternativamente, entrambi i genitori, per una durata complessiva non superiore a due anni.

Il trattamento previsto dall'ultima disposizione citata, durante il periodo di congedo, è il seguente:

- a) non compete alcuna retribuzione.
- b) è conservato il posto di lavoro;
- c) è vietato svolgere ogni attività lavorativa;
- d) il periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
- e) il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Nelle fattispecie contemplate dalla disposizione in oggetto, invece, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

L'indennità e la contribuzione figurativa, le quali spettano fino ad un importo complessivo annuo non superiore a settanta milioni di lire, sono rivalutate annualmente, dal 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Detto importo è stato rideterminato in € 37128,09 (+ 2.7%) per l'anno 2002, € 38019,16 (+ 2.4%) per il 2003, € 38969,64 (2,5%) per il 2004 ed € 39749,03 (2%) per il 2005.

Il limite annuo stabilito dalla norma per il coacervo di indennità e contribuzione è applicabile anche ai pubblici dipendenti.

L'indennità in discorso è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

Come è noto, le indennità di maternità, per i pubblici dipendenti, sono erogate a carico dell'amministrazione di appartenenza, a differenza di quanto avviene nel settore privato, in cui il datore di lavoro è tenuto unicamente ad anticiparle, con possibilità di recuperare le somme erogate, detraendole dai contributi dovuti al pertinente istituto previdenziale.

Pertanto, per i titolari di partite di spesa fissa, l'indennità in parola deve essere corrisposta dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari e debbono essere trattenuti e versati i contributi ai fini del trattamento di quiescenza, commisurati alla misura dell'indennità stessa, la quale, in costanza del rapporto di lavoro, costituisce una retribuzione di fatto.

Come indicato al precedente punto d), il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio e, pertanto, non è valido ai fini dell'indennità di buonuscita o del TFR.

Da ciò deriva che sull'indennità in parola non debbono essere operate le relative ritenute.

Inoltre, il trattamento economico, corrispondente alla retribuzione, considerata al 100%, riferita al mese precedente il periodo di congedo, rimane invariato per tutto tale periodo.

In particolare, agli interessati non competono aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo e, ricorrendo il caso, la progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo.

Fermo restando l'importo massimo complessivo dell'indennità, fissato dalla norma per il congedo di durata annuale, si ritiene che, in assenza di diverse disposizioni, l'ultimo stipendio, cui l'indennità è commisurata, debba essere comprensivo anche del rateo di tredicesima, trattandosi di retribuzione differita.

E' appena il caso di rammentare che l'attribuzione dei periodi di congedo e la determinazione del relativo trattamento economico spettante sono demandate a provvedimenti formali dell'ordinatore primario.

Il Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato ha comunicato le modalità operative per la gestione in banca dati dei periodi di congedo in esame, che si riportano di seguito.

Nella funzione *Riduzioni* nel menù *Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Assenze* deve essere segnalato il codice riduzione trattamento economico 038 - L.388 8/3/2000-SOLO *INDENNITA'* che determina la riduzione totale di tutti gli assegni in godimento, eccetto gli assegni di seguito descritti, appositamente istituiti per il pagamento dell'indennità in oggetto.

Nella funzione *Assegni* nel menù *Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Ruoli di variazione* devono essere segnalati i seguenti assegni:

- codice assegno 480 - *INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO STIP)*; l'assegno è assoggettato alle ritenute previdenziali per fondo pensione e fondo credito; si applica la maggiorazione del 18% ai fini del conguaglio contributivo, come per lo stipendio tabellare;
- codice assegno 481 - *INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO IIS)*; l'assegno è assoggettato alle ritenute previdenziali per fondo pensione e fondo credito; ai fini del conguaglio contributivo è trattato come l'indennità integrativa speciale;
- codice assegno 482 - *INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO ACCESS)*; l'assegno è assoggettato alle ritenute previdenziali per fondo pensione per la parte eccedente la maggiorazione del 18% (art.2, comma 10, legge 335/1995).

L'importo di ciascun assegno deve comprendere anche le quote di rateo di tredicesima mensilità riferite, rispettivamente, allo stipendio, all'i.i.s. e agli assegni accessori da corrispondere per tredici mensilità.

Ad esempio, per un periodo di congedo dal 10-2 al 25-3-2004, considerato che la tredicesima mensilità sarà corrisposta, a fine anno, in misura di 11/12, il restante rateo dovrà essere segnalato maggiorando di 1/12 l'importo degli assegni di cui sopra, dal 10-2 al 9-3-2004 (30 giorni).

Per una corretta gestione, si raccomanda di verificare che la decorrenza e la scadenza attribuiti al trattamento economico coincidano con la decorrenza e la scadenza degli assegni registrati in banca dati.

A fini di semplificazione, è stato istituito, nella funzione *Riduzioni* nel menù *Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Assenze* il codice riduzione trattamento economico 039 - L.388 8/3/2000-*SENZA EFF.EC.* che non determina nel periodo di riferimento alcun tipo di riduzione né alcun conguaglio sulla rata di lavorazione. Tale informazione verrà utilizzata a fine anno, in fase di conguaglio previdenziale, per il rimborso dell'opera di previdenza in più versata.

Le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari valuteranno l'opportunità di utilizzare tale ultimo codice, qualora il congedo si verifichi per brevi periodi, oppure in periodi durante i quali si preveda non intervengano variazioni contrattuali.

Ad esempio, per un congedo fruito successivamente al 1-1-2003, il trattamento economico spettante fino al 31-12-2003 coincide con quello previsto dal CCNL.

Il Direttore Generale
Dr. Arturo Carmentini